



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI



Consiglio Regionale
della Calabria



Comitato Regionale
per le Comunicazioni

Co.Re.Com. Cal/Bia

DELIBERAZIONE N. 05-2018

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Studio Tecnico Associato xxxxx c/Vodafone xxxx e Tim Telecom Italia xxxx - utenza n. xxxxxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 21 febbraio 2018, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Rotta Dott. Giuseppe	Presidente
Cileone Av. Massimiliano	Vicepresidente
Santacroce Av. Frank Mario	Segretario

e Av. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera 395/17/CONS;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria in data 19/21 dicembre 2017;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons. del 19 aprile 2007, "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori", di seguito "Regolamento indennizzi";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

VISTE le istanze, acquisite ai prott. n. 24347 del 5 giugno 2017 e n. 25150 del 9 giugno 2017, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento di questo Co.Re.Com. per la definizione della controversia in essere con le Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTE le note prott. n. 25713 del 14 giugno 2017, e n. 24916 dell' 8 giugno 2017, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia, nonché la nota del 13 gennaio 2017, prot. n. 1549, relativa all'avvio del procedimento cautelare;

VISTE le memorie difensive e gli allegati prodotti, a mezzo e-mail, dalle Società resistenti, nel termine di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento;

VISTO il verbale dell'udienza di discussione del 5 febbraio 2018;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta avanzata dalle parti in sede di udienza di discussione, e disporre la riunione dei procedimenti suddetti, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento, in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi;

Considerato quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato le citate istanze di definizione, lamentando principalmente la mancata migrazione della linea fissa e voce della propria utenza *business*, con la conseguente interruzione dei servizi. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nelle memorie difensive, l'istante ha rappresentato che :

1. in data 10 marzo 2015 l'utente ha sottoscritto con la Vodafone un contratto per la portabilità della linea fissa e mobile per la relativa fornitura del servizio voce e ADSL;
2. la portabilità per la linea fissa non è stata mai eseguita e l'utente è rimasto privo dei servizi voce e Adsl e fax da marzo 2015 fino al 23 marzo 2016, data in cui ha effettuato la disdetta del contratto;
3. a nulla sono valsi i numerosi reclami inoltrati ;
4. in tale arco di tempo l'operatore ha continuato ad emettere fatture, tutte pagate dall'utente, addebitando costi non dovuti;
5. nel dicembre 2015, perdurando la mancata migrazione, l'utente chiedeva alla Tim Telecom Italia l'attivazione ex novo di un'ulteriore linea per i servizi voce e ADSL per l'espletamento dell'attività lavorativa;

6. la Tim Telecom Italia non provvedeva alla migrazione della linea e l'utente otteneva dinanzi a Codesto Co.re.com. un provvedimento d'urgenza ex art. 5 del Regolamento approvato con delibera n.173/07/CONS per la riattivazione dei servizi, rimasto ineseguito con conseguente invio degli atti all'Agcom;
7. la mancata migrazione della linea da parte di entrambi gli operatori ha comportato la perdita della numerazione.

In base a tali premesse, l'utente ha chiesto ad entrambi gli operatori gravati:

- a) l'indennizzo per la perdita della numerazione;
- b) l'indennizzo per l'interruzione dei servizi Voce, ADSL e fax;
- c) indennizzo per mancata risposta ai reclami e per inadempimento degli oneri informativi.

All'operatore Vodafone veniva altresì richiesto:

- a) lo storno e la ripetizione delle somme addebitate nelle fatture in relazione alla linea fissa e ad eventuali penali;
- b) l'indennizzo per mancata migrazione dell'utenza da marzo 2015 ad ottobre 2015;

Le contestazioni mosse dal ricorrente sono state oggetto di due distinte istanze di conciliazione, per le quali è stato esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di conciliazione in data 20 marzo 2017 (nei confronti dell'operatore Vodafone) e in data 8 marzo 2017 (nei confronti di Tim Telecom Italia).

In pendenza della procedura conciliativa, precisamente il 14 dicembre 2015, prot. n. 55705, il ricorrente ha presentato presso questo Co.Re.Com. l'istanza per provvedimento temporaneo, ex art. 5 del Regolamento, in cui ha lamentato di aver chiesto il rientro in Telecom da Vodafone ma la procedura di migrazione non si è mai completata mentre i servizi risultano inutilizzabili e pertanto chiedeva la riattivazione dei servizi e il passaggio a Telecom Np. L'operatore Telecom il 18 dicembre 2015, a mezzo e-mail, ha comunicato che: "la linea è attiva con Vodafone dal 22 giugno 2015" mentre Vodafone non ha fornito alcun riscontro.

Con determinazione del 23 dicembre 2015 n.259 questo Co.re.com. ha disposto che Tim e Vodafone mettessero in atto, ciascuna per la parte di propria competenza "tutte le procedure (tecniche-amministrative-gestionali) per garantire il ripristino e il passaggio con N.P. in Tim xxxx. (recipient) da o.l.o. Vodafone Italia xxxx (donating) dei servizi afferenti all'utenza n. xxxxx intestata a Studio Tecnico Associato xxxxx.....", ma il provvedimento è rimasto ineseguito e in data 22 gennaio 2016 gli atti sono stati trasmessi all'Agcom ai sensi del comma 9 dell'art. 5 del Regolamento, per le sanzioni di competenza dell'Autorità.

2. La posizione degli operatori

Relativamente, all'istanza del 9 giugno 2017, prot. n. 25150, l'operatore Vodafone, in data 14 luglio 2017, quindi, nel rispetto dei termini procedurali, ha fatto pervenire la propria memoria difensiva, con documentazione in allegato, chiedendo il rigetto dell'istanza per inammissibilità e infondatezza delle richieste. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità delle richieste in merito alla ripetizione delle somme addebitate nelle fatture emesse fino al 21 ottobre 2015, in quanto queste hanno formato oggetto di una precedente procedura conciliativa promossa dall'utente con istanza del 21 ottobre 2015 Prot. n. 47389, definita con verbale di mancata conciliazione del 16 novembre 2016, cui non è seguita istanza di definizione. L'operatore ha eccepito altresì in via preliminare l'inammissibilità della richiesta di indennizzo per mancata risposta ai reclami in quanto non ha formato oggetto della fase conciliativa. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle richieste formulate dall'istante, sostenendo che i servizi sono stati correttamente importati dalla Vodafone in data 22 giugno 2015 e che il malfunzionamento degli stessi, reclamato dall'utente, è stato prontamente segnalato all'operatore donating il quale ha risposto che lo stesso non era eliminabile per linea non esercibile. L'operatore afferma altresì di aver provveduto a contattare l'utente per informarlo dell'impedimento tecnico ma di essere riuscito ad interloquire con lo stesso solo il 30 settembre 2015. Per quanto concerne l'asserita interruzione dei servizi voce e ADSL, la società in questione ha declinato ogni responsabilità, eccependo che la migrazione è avvenuta il 22 giugno 2015. In merito alla perdita della numerazione ha eccepito l'infondatezza della richiesta di indennizzo in quanto l'utente

ha chiesto a marzo 2016 il recesso dal contratto della linea, senza richiedere la migrazione della stessa verso un altro operatore. Infine l'operatore conclude affermando di aver già provveduto a rimborsare l'utente dei canoni e dei costi di attivazione addebitati per i servizi di telefonia fissa e adsl con fattura n. AG16743XXX del 26 ottobre 2016.

Per quanto concerne l'istanza promossa nei confronti dell'operatore Tim Telecom, prot. n. 24916 dell'8 giugno 2017, anche questi, in data 5 luglio 2017, nel rispetto dei termini del procedimento, ha inoltrato la memoria difensiva, con documentazione in allegato, evidenziando "la carenza di legittimazione passiva in quanto l'utenza in contestazione non è mai rientrata in Telecom ed è sempre rimasta in carico ad OLO, pertanto, l'eventuale doglianza deve essere sollevata nei confronti dell'altro Olo".

In data 21 luglio 2017 e in data 17 luglio l'istante ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento, proprie memorie di replica, con cui ha contestato *ex adverso* quanto dedotto e affermato dai resistenti.

In occasione dell'udienza di discussione, tenutasi davanti a questo Co.Re.Com. il 5 febbraio 2018, le parti, presenti a mezzo dei propri delegati, hanno esposto e precisato le rispettive posizioni. Al termine dell'attività istruttoria, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare occorre evidenziare che la domanda di indennizzo per mancata risposta al reclamo e di inadempimento degli obblighi informativi è inammissibile in quanto introdotta in sede di definizione, e quindi non è stata oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, occorre evidenziare che la fattispecie sottoposta al nostro esame riguarda principalmente l'omessa portabilità di una utenza fissa, ovvero il mancato passaggio da Tim Telecom (donating) all'operatore alternativo Vodafone (recipient). Nel caso di specie l'operatore con cui l'istante ha sottoscritto il contratto non ha adottato procedure adeguate al fine di consentire all'utente di passare ad altro fornitore di servizi di comunicazione elettronica senza subire prolungati disservizi, quali la sospensione e/o il malfunzionamento del servizio. Come di seguito illustrato, infatti, la Società resistente non ha realizzato, con la dovuta diligenza, le attività di propria competenza per consentire l'espletamento della procedura di migrazione nei tempi previsti dalla normativa che disciplina la fattispecie.

Orbene, in materia di migrazione trova applicazione la delibera Agcom n. 274/07/CONS e ss.mm.ii. Detta delibera ha introdotto una procedura volta ad assicurare la concreta ed effettiva attuazione del diritto riconosciuto all'utente, di trasferire la propria utenza ad altro operatore, senza incertezze sui tempi di attivazione e con regole volte ad evitare che l'utente possa incorrere in eventuali sospensioni della linea durante l'espletamento della procedura di passaggio. Il provvedimento è stato emanato in attuazione di quanto stabilito dalla legge n. 40/2007 che, in particolare, all'articolo 1, comma 3, ha fissato in trenta giorni il termine massimo per il trasferimento delle utenze da un operatore ad un altro. L'art. 17, comma 2, dell'atto deliberativo sopra menzionato, stabilisce che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio devono essere ridotti al minimo, anche tramite apposite procedure di sincronizzazione, con l'obiettivo di non recare disservizi all'utente. Si osserva, altresì, che tale disposto ribadisce principi già sanciti dal D. Lgs. 259/2003, "Codice delle Comunicazioni elettroniche", secondo cui i tempi di attivazione e di disattivazione del servizio costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo del contratto sottoscritto tra utente ed operatore (art. 70, comma 1, lett. b) La medesima delibera ut supra citata, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso", fornisce le linee guida nelle procedure di passaggio da un operatore all'altro, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. Sinteticamente, la procedura di migrazione si articola in tre fasi: Fase 1: Richiesta del cliente; Fase 2: Comunicazione preventiva; Fase 3: Provisioning Tecnico. Nella Fase 1, il cliente aderisce all'offerta commerciale del Recipient e gli comunica il proprio codice di migrazione. Quest'ultimo verifica che non ci siano errori di trascrizione e/o lettura codice. Nella Fase 2, il Recipient trasmette la richiesta di passaggio al Donating e quest'ultimo procede alle verifiche, fornendo l'esito delle stesse entro 5

giorni lavorativi, trascorsi i quali si applica il silenzio assenso. Il Donating effettua verifiche formali e gestionali, tra cui la verifica del codice segreto del cliente, trasmesso dal Recipient. Nei casi specificati dalla normativa, sopra citata, può inviare, entro 5 giorni successivi, un "KO". Nella Fase 3, il Recipient, ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del Donating, processa la migrazione entro la DAC (data attesa consegna), precedentemente concordata con il cliente. Nei casi specificati dalla normativa può inviare un "KO" (impossibilità tecnica a fornire il servizio: ad esempio, per irreperibilità cliente, o problemi di rete), concordando una nuova DAC (rimodulazione). Tim – Telecom Italia Wholesale effettua il provisioning del servizio intermedio alla DAC. Nei casi specificati dalla normativa può inviare un KO. Nel caso di specie alla luce della documentazione in atti, sebbene l'operatore affermi che la procedura di migrazione si sia conclusa in data 22 giugno 2015, di fatto non è stata portata a termine in quanto la linea non è mai stata funzionante, né l'operatore ha fornito prova del contrario.

Come noto, in base ai principi sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387; 26 gennaio 2007 n. 1743; 19 aprile 2007 n. 9351; 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009, n.15677 e da ultimo Cass., sez. II, 20 gennaio 2010 n. 936), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. Poiché inoltre gli operatori devono fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale, qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo rispetto alla richiesta di migrazione della propria utenza, verso altro gestore, gli operatori coinvolti, per escludere la loro responsabilità devono dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a loro non imputabili, ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa degli stessi.

Delineato il vigente quadro normativo e regolamentare, venendo al caso che ci occupa, dalle schermate allegate risulta che l'operatore recipient ha provato solo di aver richiesto al donating, in data 8 agosto 2015, chiarimenti in merito al mancato funzionamento della linea ma non si è attivato per la risoluzione dell'impedimento all'attivazione effettiva della stessa, né ha informato tempestivamente l'utente delle difficoltà incontrate avendo provveduto a comunicare l'impedimento intervenuto solo in data 30.09.2015, a fronte dei numerosi reclami e solleciti inviati dallo stesso. Ciò in palese violazione della normativa di settore e del consolidato principio giurisprudenziale che impone all'operatore *Recipient* che per escludere la propria responsabilità deve fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, bensì l'utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. Allo stesso modo, l'operatore deve dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere eventuali ostacoli amministrativi e/o tecnici incontrati (Cfr., per tutte, Delibera AGCOM n. 150/15/CIR; Deliberazione Corecom Toscana n. 57 del 15 dicembre 2014; Deliberazione Corecom Umbria n. 33 del 25 giugno 2014; Deliberazione del Corecom Lombardia n. 9 del 16 luglio 2010). Invero nel caso di specie non vi è prova di eventuali prove tecniche o richieste di interventi da parte della Vodafone per la risoluzione del problema, Sussiste, pertanto, responsabilità di Vodafone per non aver adempiuto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1218 c.c., con conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo per l'omessa migrazione dell'utenza fissa (servizio voce /ADSL).

L'utente ha dunque diritto all'indennizzo previsto dal combinato disposto di cui agli art. 6, comma 1, e art. 12, comma 2, Allegato A delibera n. 173/11/CONS pari ad euro 1.730,00 (*millesettecentotrenta/00*), per l'omessa o ritardata portabilità dell'utenza fissa, computato nella misura di euro 5 (*cinque/00*) al giorno x 2,

utenza business, per 173 giorni, calcolati in riferimento al periodo intercorrente dal 10 aprile (primo giorno di ritardo nella portabilità rispetto al termine massimo di 30 giorni dalla conclusione del contratto ex art. 1 comma 3 legge 40/2007) al 30 settembre 2015 (data primo riscontro dell'operatore in merito alla mancata attivazione della linea). L'utente ha poi diritto all'indennizzo sempre previsto dal combinato disposto di cui agli art. 6, comma 1, e art. 12, comma 2, Allegato A delibera n. 173/11/CONS pari ad euro 1.730,00 (*millesettecentotrenta/00*), per l'omessa o ritardata portabilità dell'ADSL, computato nella misura di euro 5 (*cinque/00*) al giorno x 2 utenza business, per 173 giorni, calcolati in riferimento al periodo intercorrente dal 10 aprile (primo giorno di ritardo nella portabilità rispetto al termine massimo di 30 giorni dalla conclusione del contratto ex art. 1 comma 3 legge 40/2007) al 30 settembre 2015 (data primo riscontro dell'operatore in merito alla mancata attivazione della linea).

Sulla richiesta di rimborso delle somme relative alla linea fissa inserite nelle fatture emesse dall'operatore successivamente alla sottoscrizione del contratto, occorre innanzitutto evidenziare che le fatture n. AF09838XXX dell'11 luglio 2015 e AF12995XXX del 10 settembre 2015 hanno già formato oggetto di altra precedente procedura conciliativa, terminata con un verbale di conciliazione negativo senza che sia stato successivamente adito Codesto Co.re.com. Pertanto la procedura di definizione ha ad oggetto solo le fatture emesse successivamente a quella del 10 settembre 2015 (n. AF16173XXX del 10 novembre 2015, n. AG00211XXX del 9 gennaio 2016, n. AG03486XXX del 9 marzo 2016, n. AG06614XXX del 7 maggio 2016, n. AG 09945XXX del 6 luglio 2016, n. AG13326XXX del 2 settembre 2016, n. AG20216XXX del 21 dicembre 2016, n. AH 02 674721 del 15 febbraio 2017), regolarmente pagate dall'utente, in relazione alle quali devono essere rimborsati tutti i costi addebitati per la linea fissa, voce e ADSL, mai attivata dall'operatore Vodafone, detratta la somma di € 179,60 già rimborsata nella fattura n. AG16743XXX del 26 ottobre 2016.

In merito alla richiesta di indennizzo per perdita della numerazione formulata nei confronti dell'operatore Vodafone, viene rigettata in quanto tale perdita si è verificata a seguito di disdetta del contratto da parte dell'utente in data 29 marzo 2016, con cui lo stesso ha manifestato la volontà di cessare ogni rapporto contrattuale con l'operatore.

Nessuna responsabilità per la perdita della numerazione può configurarsi a carico dell'operatore Telecom Italia in quanto, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti l'utenza non è mai rientrata presso il suddetto gestore essendo sempre rimasta in carico ad OLO.

Parimenti alcun indennizzo per omessa portabilità può essere riconosciuto nei confronti della Telecom Italia in quanto tale richiesta deve ritenersi inammissibile, essendo stata formulata solo in sede di definizione della procedura e pertanto non ha formato oggetto del tentativo di conciliazione.

Si rigettano le altre richieste.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del *Regolamento*, l'importo di euro 150,00 (*cento/00*), considerato che il tentativo di conciliazione promosso dall'istante si è concluso con un verbale di mancata conciliazione e che, attesa la fondatezza parziale della domanda, questi è stato onerato di ulteriori spese, per presentare l'istanza di definizione e per presenziare all'udienza di discussione, davanti a questo Co.Re.Com.

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;
Udito il Presidente, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'accoglimento parziale delle istanze presentate dallo **Studio Tecnico Associato xxxxxx** nei confronti delle società Vodafone e Tim- Telecom Italia.

In via preliminare si dichiarano inammissibili le richieste di indennizzo per mancata risposta al reclamo e per inadempimento degli obblighi informativi formulate nei confronti delle società Vodafone e Tim- Telecom Italia in quanto non hanno formato oggetto del tentativo di conciliazione.

Si dichiara altresì inammissibile la richiesta di indennizzo per omessa portabilità formulata nei confronti della società Tim- Telecom Italia non avendo formato oggetto del tentativo di conciliazione.

Si rigetta la richiesta di indennizzo per perdita della numerazione formulata nei confronti delle società Vodafone e Tim- Telecom Italia per le motivazioni già espresse in premessa.

Si accolgono le ulteriori istanze per come di seguito riportato:

1. La società Vodafone è tenuta a liquidare, tramite assegno o bonifico bancario, in favore dell'istante, le seguenti somme:
 - a) Euro 1.730,00 (millesettecentotrenta/00) a titolo di indennizzo per omessa portabilità dell'utenza fissa, servizio voce, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
 - b) Euro 1.730,00 (millesettecentotrenta/00) a titolo di indennizzo per omessa portabilità dell'Adsl, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
 - c) Euro 150,00 (centocinquanta/00) per le spese di procedura;
2. La società Vodafone è tenuta, altresì, a rimborsare le somme relative alla linea fissa addebitate nelle fatture emesse dall'operatore dalla sottoscrizione del contratto sino alla procedura di conciliazione.
3. La predetta società è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente deliberazione, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica della medesima;
4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
5. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito;
6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Co.Re.Com. e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Rotta

Il Segretario

F.to Avv. Frank Mario Santacroce

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Direttore

F.to Avv. Rosario Carnevale

